

Stefania PONTILLO
Magistrato

Vincenzo SALADINO
Magistrato

COMPENDIO di
**DIRITTO
PROCESSUALE
PENALE**

XV edizione
2025


Neldiritto
Editore

Peraltro, come meglio si dirà nel prossimo paragrafo, ipotesi di arresto in flagranza differita sono state introdotte più di recente con l'introduzione e la successiva modifica dell'**art. 382 bis c.p.p.**

▶ LA GIURISPRUDENZA PIÙ SIGNIFICATIVA

LA QUASI FLAGRANZA

In tema di arresto nella quasi flagranza del reato, il requisito della sorpresa del reo con cose o tracce del reato non richiede la diretta percezione dei fatti da parte della polizia giudiziaria, né che la "sorpresa" non avvenga in maniera casuale, ma solo l'esistenza di una **stretta contiguità fra la commissione del fatto e la successiva sorpresa del presunto autore di esso con le "cose" o le "tracce" del reato** e dunque il susseguirsi, senza soluzione di continuità, della condotta del reo e dell'intervento degli operanti a seguito della percezione delle cose o delle tracce (Cass. pen., 16 settembre 2008, n. 46159).

È **illegittimo** l'arresto in flagranza operato dalla polizia giudiziaria sulla base delle **informazioni fornite dalla vittima o da terzi** nell'immediatezza del fatto, poiché, in tale ipotesi, non sussiste la condizione di 'quasi flagranza', la quale presuppone la immediata ed autonoma percezione, da parte di chi proceda all'arresto, delle tracce del reato e del loro collegamento inequivocabile con l'indiziato (Cass. Pen., sez. VI, 20 dicembre 2016, n. 643).

Occorre distinguere due tipologie di arresto: obbligatorio e facoltativo.

■ 2.1. Arresto obbligatorio

Per quanto riguarda in particolare l'arresto obbligatorio, l'art. 380 c.p.p. individua quali soggetti legittimati ad eseguirlo gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria purché ricorrano le seguenti condizioni:

- 1) la persona da arrestare deve essere colta in stato di **flagranza** (o quasi flagranza);
- 2) la flagranza deve riguardare un **delitto non colposo**, consumato o tentato,
- 3) per il delitto commesso deve essere prevista la **pena** dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti anni.

Ferma restando la necessità della sussistenza dei requisiti di cui ai numeri 1) e 2), per determinate tipologie di reato, tassativamente indicate dall'**art. 380, comma 2, c.p.p.**, è possibile procedere all'arresto **a prescindere dai limiti edittali di cui al n. 3)**.

Il catalogo dei reati previsto dall'art. 380, comma 2, c.p.p. ha subito un notevole incremento, nel corso del tempo, per effetto di interventi legislativi. Tra i più recenti si segnalano:

- il d.l. 14 giugno 2019, n. 53 c.d. Decreto Sicurezza bis, convertito in L. 8 agosto 2019 n. 77, che ha inserito tra le ipotesi di arresto obbligatorio in flagranza il delitto di resistenza o violenza contro una nave da guerra previsto dall'art. 1100 del Codice della Navigazione;
- la l. 27 settembre 2021, n. 134 ("*Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari*"), che ha modificato la lettera l-ter inserendo i delitti di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona

- offesa, di maltrattamenti contro familiari e conviventi e di atti persecutori, previsti dagli articoli 387-bis, 572 e 612-bis del codice penale;
- l'art. 2, comma 1, lett. a), D.l. 1° ottobre 2024, n. 137, conv., con modif., in l. 18 novembre 2024, n. 171, che ha inserito le lettere a-bis) e a-ter).

Allo stato, ai sensi dell'art. 380 comma 2 c.p.p. gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria **procedono all'arresto** di chiunque è colto in flagranza di **uno dei seguenti delitti non colposi, consumati o tentati**:

- a) delitti contro la personalità dello Stato previsti nel titolo I del libro II del codice penale per i quali è stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni;
- a-bis) delitto di violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario o ai suoi singoli componenti (art. 338 c.p.);
- a-ter) delitto di lesioni personali a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria e a chiunque svolga attività ausiliarie ad essa funzionali previsto dall'articolo 583-quater, secondo comma, del codice penale;
- a-quater) delitto di danneggiamento previsto dall'articolo 635, quarto comma, del codice penale;
- b) delitto di devastazione e saccheggio (art. 419 c.p.);
- c) delitti contro l'incolumità pubblica previsti nel titolo VI del libro II del codice penale per i quali è stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni o nel massimo a dieci anni;
- d) delitti di: riduzione in schiavitù (art. 600 c.p.), prostituzione minorile (art. 600-bis, primo comma), pornografia minorile (art. 600-ter, commi primo e secondo, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1), iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.);
- d.1) delitti di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis, secondo comma, c.p.);
- d-bis) delitto di violenza sessuale previsto (arti. 609-bis, escluso il caso previsto dal terzo comma) e delitto di violenza sessuale di gruppo (art. 609-octies c.p.);
- d-ter) delitto di atti sessuali con minorenni (art. 609-quater c.p.);
- e) delitto di furto quando ricorre la circostanza aggravante prevista dall'articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 533, o taluna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 625, primo comma, numeri 2), prima ipotesi, 3) e 5), nonché 7-bis) del codice penale, salvo che ricorra, in questi ultimi casi, la circostanza attenuante di cui all'articolo 62, primo comma, numero 4), del codice penale;
- e-bis) delitti di furto previsti dall'articolo 624-bis del codice penale, salvo che ricorra la circostanza attenuante di cui all'articolo 62, primo comma, numero 4), del codice penale;
- f) delitti di rapina ed estorsione (art. 628 e 629 c.p.);
- f-bis) delitto di ricettazione, nell'ipotesi aggravata di cui all'articolo 648, primo comma, secondo periodo, del codice penale;
- g) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma 3, della legge 18 aprile 1975, n. 110;
- h) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 73 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, salvo che per i delitti di cui al comma 5 del medesimo articolo);
- i) delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale per i

quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a quattro anni o nel massimo a dieci anni;

l) delitti di promozione, costituzione, direzione e organizzazione delle associazioni segrete previste dall'articolo 1 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, delle associazioni di carattere militare previste dall'articolo 1 della legge 17 aprile 1956, n. 561, delle associazioni, dei movimenti o dei gruppi previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 20 giugno 1952, n. 645, delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 13 ottobre 1975, n. 654;

l-bis) delitti di partecipazione, promozione, direzione organizzazione della associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);

l-ter) delitti di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, di maltrattamenti contro familiari e conviventi e di atti persecutori, previsti dagli articoli 387 bis, 572 e 612-bis del codice penale;

m) delitti di promozione, direzione, costituzione e organizzazione della associazione per delinquere prevista dall'articolo 416, commi 1 e 3, del codice penale, se l'associazione è diretta alla commissione di più delitti fra quelli previsti dal comma 1 o dalle lettere a), b), c), d), f), g), i) sopra riportati;

m-bis) delitti di fabbricazione, detenzione o uso di documento di identificazione falso (art. 497-bis c.p.);

m-ter) delitti di promozione, direzione, organizzazione, finanziamento o effettuazione di trasporto di persone ai fini dell'ingresso illegale nel territorio dello Stato, di cui all'articolo 12, commi 1 e 3, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni;

m-quater) delitto di omicidio colposo stradale previsto dall'articolo 589-bis, secondo e terzo comma, del codice penale.

Mosso dall'esigenza di implementare le misure volte a contrastare il dilagante fenomeno della violenza sulle donne e della violenza domestica, il legislatore ha previsto la possibilità di procedere all'**arresto in "flagranza differita"** ove ricorra uno dei seguenti delitti: violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, di maltrattamenti contro familiari e conviventi e di atti persecutori, previsti rispettivamente dagli articoli 387-bis, 572 e 612-bis del codice penale.

Nel dettaglio, l'**art. 382 bis, comma 1, c.p.p.** - inserito dall'art. 10, comma 1, l. 24 novembre 2023, n. 168 - dispone che nei casi di cui agli articoli 387-bis, 572 e 612-bis del codice penale, si considera comunque in stato di flagranza colui il quale, sulla base di documentazione videofotografica o di altra documentazione legittimamente ottenuta da dispositivi di comunicazione informatica o telematica, dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, a condizione che:

- **l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione;**
- **e, comunque, entro le quarantotto ore dal fatto.**

Da ultimo, per porre un argine ai fenomeni di violenza nei confronti dei professionisti sanitari, socio-sanitari, ausiliari e di assistenza e cura nell'esercizio delle loro funzioni nonché di danneggiamento dei beni destinati all'assistenza sanitaria, il legislatore ha modificato il comma 1-bis dell'art. 382bis c.p.p., con l'**art. 2, comma 1, lett. b), d.l. 1°**

ottobre 2024, n. 137, conv., con modif., in l. 18 novembre 2024, n. 171.

Ai sensi della nuova norma, le disposizioni di cui al comma 1 i applicano, altresì, nei casi di **delitti non colposi per i quali è previsto l'arresto in flagranza:**

- 1) **commessi all'interno o nelle pertinenze delle strutture sanitarie o socio-sanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private** in danno di persone esercenti una professione sanitaria o socio-sanitaria nell'esercizio o a causa delle funzioni o del servizio nonché di chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, nell'esercizio o a causa di tali attività;
- 2) commessi su cose ivi esistenti o comunque destinate al servizio sanitario o socio-sanitario

quando non e' possibile procedere immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica o individuale ovvero per ragioni inerenti alla regolare erogazione del servizio.

Arresto in caso di delitto perseguibile a querela

Nel caso in cui taluno sia colto in **flagranza di un delitto perseguibile a querela**, l'arresto è eseguito se la querela viene proposta oralmente all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria presente nel luogo. Tuttavia, in caso di rimessione di querela, l'arrestato è posto immediatamente in libertà.

Arresto da parte dei privati cittadini ex art. 383 c.p.p.

Fermo restando che soltanto l'autorità giudiziaria ha il potere di limitare la libertà personale, tuttavia, in casi eccezionali, il legislatore consente anche al privato cittadino di porre in essere un arresto, purché ricorrano le seguenti condizioni:

- l'arrestato sia colto in flagranza di **reati perseguibili d'ufficio**;
- si tratti di casi in cui la P.G. dovrebbe operare l'arresto obbligatorio.

In sostanza, il legislatore consente ai cittadini di collaborare, sia pur entro certi limiti, alla repressione dei reati.

L'arrestato e l'eventuale corpo del reato devono essere immediatamente consegnati alla polizia, la quale redige il verbale della consegna e ne rilascia copia.

■ 2.2. Arresto facoltativo

In taluni casi, il codice riconosce all'autorità giudiziaria la facoltà di valutare discrezionalmente l'opportunità di procedere o meno ad un arresto in flagranza: si parla perciò di arresto facoltativo (art. 381 c.p.p.).

Condizioni generali affinché gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possano procedere all'arresto facoltativo sono:

- 1) **stato di flagranza**;
- 2) **delitto non colposo**, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a tre anni;
- 3) **delitto colposo** per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni.

La valutazione discrezionale della P.G. è ulteriormente condizionata da quanto stabilito nel comma quarto dell'articolo in commento, il quale stabilisce che, in presenza delle